



# COMUNE DI PALERMO

## RAGIONERIA GENERALE

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO  
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699  
Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)  
E\_MAIL [ragioneriagenerale@comune.palermo.it](mailto:ragioneriagenerale@comune.palermo.it)

Ai Sig. Dirigenti del Comune

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto  
Al Sig. Direttore Generale  
Al Sig. Segretario Generale  
Al Collegio dei Revisori

LORO SEDI

Prot. n.31946 del 13.01.2011

Oggetto: Legge n. 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari – Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 e Determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Si fa seguito alle note n. 712544/USG del 05.10.2010, n. 723115 del 08.10.2010 e n.883417 del 01.12.2010 (nonché alle note n. 889400 del 2.12.2010, n. 949627 del 24.12.2010 e n. 954744 del 28.12.2010 della Segreteria Generale), in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari per segnalare che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp), ha emanato la Determinazione n. 10 del 22.12.2010, recante "ULTERIORI INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - (Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217)" (Allegato "A").

\*\*\*\*\*

Avuto riguardo al contenuto della Determinazione n.10/2010, questo ha riguardo ai seguenti aspetti fondamentali:

- 1) regime transitorio;
- 2) ambito di applicazione;
- 3) fattispecie escluse dagli obblighi di tracciabilità;
- 4) fattispecie soggette agli obblighi di tracciabilità;
- 5) richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (cig) e del codice unico di progetto (cup);
- 6) comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato.



223/5



Con riferimento al profilo di cui al punto *sub 1*), l'Autorità ritiene che gli obblighi di tracciabilità trovino immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7.09.10 (data di entrata in vigore della L. 136/10), ancorché relativi a bandi pubblicati prima del 7.09.10. Per i contratti sottoscritti prima del 7.09.10 l'adeguamento alle norme sulla tracciabilità scatta 180 giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (giugno 2011). Tali contratti, ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità, ossia, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi, evitando la conseguenza della nullità assoluta.

Alle stazioni appaltanti l'Autorità suggerisce, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, di procedere alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto.

L'Autorità ricorda che fino alla scadenza del periodo transitorio resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.

Con riferimento al profilo di cui al punto *sub 2*), si osserva che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperienza o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore, fatte salve le tipologie di spese economiche, per le quali si veda *infra sub* punto 3).

Ugualmente, la disposizione si applica ai concessionari di lavori pubblici e di servizi.

Con riferimento al profilo di cui al punto *sub 3*), l'Autorità segnala che restano escluse dagli obblighi di tracciabilità le seguenti fattispecie:

- a) lavori, servizi, forniture in economia (art. 125 Codice Appalti);
- b) movimentazioni di danaro derivanti negli affidamenti in house <sup>(1)</sup>;
- c) le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatari;
- d) incarichi di collaborazione;
- e) le spese economiche, per le quali si farà riferimento alle tipologie di spesa di cui all'art. 52 (ad eccezione del punto 6) del vigente Regolamento di Contabilità <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> L'Autorità ritiene debbano escludersi dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 "le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi".

<sup>(2)</sup> Avuto riguardo alle tipologie di spesa di cui all'art.52 del Regolamento di Contabilità, effettuate tramite il Servizio Economato e Approvvigionamenti o, in via residuale, direttamente dai dirigenti, per i casi di fornitura di cui all'art.65, comma 1 e nei limiti di spesa di cui al successivo comma 2 dello stesso



Con riferimento al profilo di cui al punto *sub 4*), l'Autorità segnala che devono considerarsi soggette agli obblighi di tracciabilità le seguenti fattispecie:

- a) procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo);
- b) contratti c.d. esclusi (Parte I, Titolo II del Codice Appalti);
- c) raggruppamenti temporanei di imprese, con precisazione che l'obbligo grava su ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti.

Con riferimento al profilo di cui al punto *sub 5*), l'Autorità specifica che il CIG rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, mentre il CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico.


La richiesta del CUP è obbligatoria, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un "Progetto di investimento pubblico" (articolo 11, legge n. 3/2003).

La richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice Appalti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.

Con riferimento al profilo di cui al punto *sub 6*), è specificato che il fornitore, se ha una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, può comunicare il "conto corrente dedicato" una sola volta per tutti i rapporti contrattuali.

Alla luce di quanto *supra* segnalato, si ritiene che le SS.LL., ognuna in relazione alle rispettive competenze, si attengano alle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 187/2010, in fase di conversione, alle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Dott. Bohuslav Basile)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Fabrizio Dall'Acqua)



Regolamento, atteso che trattasi di spese minute di funzionamento o indifferibili, si esprime l'avviso che queste debbano ritenersi escluse dagli obblighi di tracciabilità.